

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
AI FINI DELLA NOMINA DEL COMMISSARIO REGIONALE DELLA
ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA (ZLS) E DELLE ZONE FRANCHE
DOGANALI INTERCLUSE (ZFD) DEL LAZIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2026, N.
10**

Art. 1

(Oggetto dell'avviso, finalità e funzioni)

1. Il presente avviso ha ad oggetto la presentazione delle candidature ai fini della nomina, da parte del Presidente della Regione, previo avviso pubblico, del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio, di seguito denominato «Commissario», ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 28 maggio 2026, n. 10.

2. I poteri e le funzioni del Commissario sono stabiliti dall'articolo 22 della legge regionale n. 10/2026, dal d.p.c.m. n. 40/2024 e dalle altre disposizioni vigenti. Il Commissario opera in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale unitaria e con il Piano di sviluppo strategico della ZLS Lazio.

3. In particolare, il Commissario:

- a) cura l'istruttoria delle attività concernenti l'individuazione delle aree da proporre per la perimetrazione delle Zone franche doganali intercluse.
- b) provvede al rilascio dell'autorizzazione unica in qualità di autorità regionale competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.p.c.m. n. 40/2024.
- c) indice la conferenza di servizi semplificata nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 22, comma 10, della legge regionale n. 10/2026 e dalla legge n. 241/1990.
- d) svolge, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi e degli incentivi concessi nella ZLS Lazio, verificandone l'efficacia rispetto ai risultati attesi.
- e) propone le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZLS Lazio per le imprese e gli investitori.
- f) sovrintende all'attività istruttoria relativa alla formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del Piano di sviluppo strategico.
- g) cura l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con banche e intermediari finanziari per agevolare l'accesso al credito delle imprese insediate nella ZLS Lazio.
- h) assicura il raccordo tra gli organi di indirizzo politico-strategico e la struttura tecnico-amministrativa regionale.
- i) supporta il Comitato di indirizzo della ZLS Lazio nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla normativa statale.

4. Il Commissario opera nel rispetto delle competenze del Comitato di indirizzo e in raccordo con le direzioni regionali competenti in materia di programmazione economica e attività produttive. Per l'espletamento delle proprie attività si avvale di un'apposita struttura amministrativa a responsabilità dirigenziale, dello Sportello unico digitale e del supporto tecnico del Centro unico dei servizi previsti dall'articolo 22 della legge regionale n. 10/2026.

Art. 2

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico ha durata triennale, decorrente dalla data stabilita nel decreto di nomina, ed è rinnovabile per un ulteriore mandato, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 10/2026.

Art. 3 *(Requisiti)*

1. Il Commissario è nominato tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, amministrativa o gestionale, maturata in ambiti coerenti con le finalità e le funzioni di cui all'articolo 1, presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici oppure enti privati in controllo pubblico, come previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 10/2026.

2. La qualificazione e l'esperienza devono essere maturate attraverso lo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione, coordinamento o responsabilità, in uno o più dei seguenti ambiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sviluppo economico e industriale e attrazione degli investimenti.
- b) programmazione economica e pianificazione territoriale.
- c) gestione di finanziamenti, fondi europei, accesso al credito e rapporti con banche o intermediari finanziari.
- d) logistica, portualità, trasporti e infrastrutture.
- e) coordinamento e raccordo tra organi di indirizzo politico-strategico e strutture tecnico-amministrative.
- f) procedimenti autorizzativi, conferenze di servizi, semplificazione amministrativa e digitalizzazione.
- g) monitoraggio fisico, finanziario o procedurale di programmi, interventi o incentivi pubblici.
- h) economia del mare e sviluppo delle attività economiche ad essa connesse.
- i) sostenibilità ambientale, economia circolare ed energie rinnovabili.

3. I candidati devono inoltre:

- a) essere in possesso dei diritti civili e politici;
- b) non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità prevista dal decreto legislativo n. 39/2013.
- c) non aver riportato condanne o essere destinatari di provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, impediscano il conferimento dell'incarico.
- d) non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto alle funzioni del Commissario.
- e) impegnarsi a rimuovere, prima della nomina, le eventuali situazioni di incompatibilità e a conseguire, se dipendenti pubblici, l'autorizzazione richiesta dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza dell'avviso, sia all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 4 *(Istruttoria preliminare e valutazione)*

1. Il Responsabile del procedimento, con il supporto degli uffici della Direzione regionale competente, cura l'acquisizione delle candidature e verifica, per ciascuna di esse, la ricevibilità e l'ammissibilità sulla base della documentazione e delle dichiarazioni presentate. La verifica riguarda il rispetto del termine e delle modalità di trasmissione, la presenza e la regolare sottoscrizione della domanda e degli allegati richiesti dall'articolo 6, nonché la presenza della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. La verifica di cui al comma 1 non comprende, in questa fase, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sull'effettivo possesso dei requisiti, che sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 5.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della Legge n. 241/1990, può richiedere chiarimenti, rettifiche o integrazioni in relazione a istanze, dichiarazioni o documentazione incomplete o irregolari, assegnando un termine non superiore a 5 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della richiesta. In caso di mancato riscontro nel termine assegnato, la candidatura è valutata sulla base della documentazione disponibile e, ove la carenza impedisca di accertarne l'ammissibilità, è proposta l'esclusione.

4. All'esito dell'istruttoria preliminare, il Responsabile del procedimento trasmette al Direttore regionale competente una relazione contenente l'elenco delle candidature ricevibili e ammissibili e l'elenco delle candidature per le quali propone l'esclusione, con l'indicazione delle relative motivazioni. Il Direttore

regionale competente approva con propria determinazione gli esiti dell'istruttoria e dispone le eventuali esclusioni. La Direzione comunica l'esclusione agli interessati all'indirizzo PEC indicato nella domanda e, una volta costituita la Commissione di cui al comma 5, trasmette alla stessa le candidature ammesse e la relativa documentazione.

5. La valutazione delle candidature ammesse è effettuata da una Commissione composta da tre dirigenti regionali, individuati con successivo atto del Direttore generale. Il Presidente della Commissione è individuato tra i direttori regionali o nel Direttore generale. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario regionale, diverso dal Responsabile del procedimento, individuato nel medesimo atto. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. La valutazione non è vincolata a procedure di comparazione formale fra i candidati. Non sono previsti punteggi, colloqui, graduatorie di merito o soglie numeriche di idoneità. La valutazione è finalizzata all'individuazione dei soggetti idonei all'esercizio della funzione di Commissario che, sulla base della documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

7. L'inserimento nell'elenco degli idonei non attribuisce alcun diritto o pretesa al conferimento dell'incarico.

8. La Commissione trasmette al Responsabile del procedimento i verbali, l'elenco dei candidati idonei e i relativi curricula. Il Responsabile del procedimento, senza intervenire sulle valutazioni della Commissione, trasmette integralmente gli atti ricevuti al Direttore regionale competente.

Art. 5

(Individuazione e nomina)

1. Il Direttore regionale competente, ricevuti dal Responsabile del procedimento gli atti di cui all'articolo 4, comma 8, trasmette al Presidente della Regione i verbali della Commissione, l'elenco dei candidati idonei e i relativi curricula.

2. Il Presidente della Regione individua, nell'ambito dell'elenco sulla base di una valutazione fiduciaria *intuitu personae*, il candidato ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico e lo comunica al Direttore regionale competente ai fini della predisposizione del relativo decreto.

3. Sul candidato individuato, il Responsabile del procedimento, con il supporto degli uffici della Direzione regionale competente, cura i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, sull'effettivo possesso dei requisiti e sull'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi o altre cause ostative, fermo restando le competenze degli altri soggetti e uffici competenti.

4. La dichiarazione prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013 costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La candidatura deve essere presentata mediante la domanda di cui al Modulo A, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, datata e sottoscritta digitalmente oppure con firma autografa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato europeo e forma analitica, dal quale risultino, per ciascun incarico rilevante, il soggetto conferente, il periodo di svolgimento, le funzioni esercitate e gli elementi utili a valutarne la coerenza con l'incarico.
- b) modulo B, datato e sottoscritto, relativo all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013.
- c) modulo C, datato e sottoscritto, contenente le ulteriori dichiarazioni richieste dall'avviso.
- d) copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, non necessaria quando la domanda e tutti gli allegati sono sottoscritti digitalmente.

3. La sottoscrizione della domanda attesta la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata all'avviso. Non è richiesta l'autorizzazione o il consenso del candidato al trattamento necessario allo svolgimento della procedura.

4. La domanda e gli allegati devono essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo zls@pec.regione.lazio.it, indicando nell'oggetto «Candidatura per la nomina del Commissario

regionale ZLS e ZFD del Lazio», entro e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

5. Non sono prese in considerazione le candidature:

- a) pervenute oltre il termine di cui al comma 4.
- b) trasmesse con modalità diversa dalla posta elettronica certificata.
- c) prive della domanda datata e sottoscritta.
- d) prive del curriculum vitae datato e sottoscritto.
- e) prive del modulo B o del modulo C, datati e sottoscritti.
- f) prive del documento di identità nei casi in cui la domanda o gli allegati siano sottoscritti con firma autografa.

6. La Regione Lazio non assume responsabilità per la mancata ricezione della candidatura entro il termine quando la stessa dipenda da cause non imputabili all'amministrazione.

Art. 7

(Compenso)

1. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 55 per cento del trattamento economico annuale spettante al Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 10/2026.

2. Alla relativa spesa provvede la Regione Lazio a valere sulle risorse stanziare nell'apposito capitolo del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 14, lettera a), della legge regionale n. 10/2026.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dalla Regione Lazio per le finalità connesse alla procedura e all'eventuale conferimento e gestione dell'incarico, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Il consenso del candidato non è richiesto.

3. Il curriculum e le dichiarazioni del candidato nominato sono pubblicati esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, previo oscuramento dei dati non pertinenti o eccedenti. I curricula e le dichiarazioni degli altri candidati non sono pubblicati.

4. L'informativa completa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, è allegata al presente avviso.

Art. 9

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Ciccolini. Per eventuali informazioni gli interessati possono scrivere a zls@pec.regione.lazio.it

2. Restano attribuite al Direttore regionale competente l'adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione e degli ulteriori atti di competenza; alla Commissione la valutazione delle candidature ammesse e la formazione dell'elenco dei candidati idonei; al Presidente della Regione l'individuazione fiduciaria del candidato e la nomina del Commissario.